

**PROVVEDIMENTO N.DPC025/013**

**DEL 19/01/2021**

DIPARTIMENTO: Territorio-Ambiente

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Diffida ex art.29-decies – A.I.A. n. DPC025/235 del 29/11/2017 e ss.mm.ii. - volturata con AIA n DPOC025/157 del 02/05/2019 alla Ditta AL.TEK. S.r.l.**

**DITTA:** Ditta AL.TEK. S.r.l.

**Sede impianto:** Nucleo Industriale di Bazzano, L'Aquila (AQ)

**Attività svolta:** produzione di coil alluminio e semilavorati

**Codice IPPC** di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

2.5 b) – fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli

#### **IL DIRIGENTE**

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

#### **PREMESSO** che:

- a seguito della istanza di volturazione del 16/04/2019 di Codesta ditta AL.TEK. S.r.l., con provvedimento AIA n DPC025/157 del 02/05/2019 (**Allegato 1** al presente provvedimento), codesta Ditta è subentrata nella titolarità del provvedimento Autorizzazione integrata Ambientale – AIA n. DPC025/235 del 29/11/2017 – titolare FRAMIVA METALLI S.r.l., precedentemente volturata a favore della società ALA ALLUMINIO L'AQUILA S.r.l. con provvedimento AIA n DPC025/55 del 13/02/2018;
- tale volturazione è intervenuta a seguito della stipula del contratto di affitto ramo d'azienda (atto notarile del 25/03/2019 n° 13872 Serie 1T registrato a Milano 4) con il quale è stato concesso in affitto dalla ALA ALLUMINIO L'AQUILA S.R.L a Codesta Ditta l'azienda posta in L'Aquila frazione Bazzano via dell'Industria s.n.c. che ha per oggetto l'attività di fonderia, di laminazione, di lavorazione e di produzione e commercio di laminati di alluminio, compreso l'uso esclusivo dell'immobile sito in L'Aquila frazione Bazzano via dell'Industria s.n.c., concesso in affitto dalla proprietaria FRAMIVA METALLI S.r.l. a codesta medesima Ditta;
- con nota Prot. n. 57228/2020, acquisita in atti al Prot. n. RA/450054 del 17/12/2020, ARTA Abruzzo ha trasmesso le risultanze del controllo effettuato in data 23/11/2020, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., presso il richiamato stabilimento produttivo di Bazzano (AQ) (**Allegato 2** al presente provvedimento);

**CONSIDERATO** che ARTA Abruzzo, nella sopracitata Relazione Prot. n. 57228/2020 riferisce quanto segue:

- l'impossibilità di accedere il giorno 23/11/2020 presso il richiamato stabilimento produttivo di Bazzano (AQ) per l'esecuzione del controllo ordinario ai sensi dell'artt. 29-decies, comma 3 in quanto: “ .. *al momento del controllo lo stabilimento risultava chiuso e non presidiato*”;
- Codesta Ditta, a seguito di apposita informativa di ARTA Abruzzo, ha comunicato alla medesima ARTA Abruzzo il 30/11/2020 che: “... *il sito produttivo in oggetto è stato chiuso dopo fallimento il 24/07/2020 Framiva Metalli e ora c'è il Curatore Giovanni Cremona*”.

**EVIDENZIATO** che, all'esito delle verifiche d'ufficio, agli atti dello scrivente Servizio, risultano da parte di Codesta Ditta inviate ad oggi soltanto le seguenti ultime comunicazioni:

- le note del 01/06/2020, acquisite agli atti regionali con Prot n. 0166038/20 - 0166046/20 del 03/06/2020 con la quale è stato trasmesso il report annuale degli autocontrolli relativi all'anno 2019, come stabilito al punto 13 del provvedimento AIA richiamato;
- la comunicazione del 25/07/2020 inviata da Codesta Ditta, a mezzo vostra Pec [bazzano@pec.alteksrl.it](mailto:bazzano@pec.alteksrl.it), con la quale si comunica . “... *La scrivente AL.TEK srl titolare del provvedimento A.I.A. N DPC025/235 del 29/11/2017 per la produzione di coil di alluminio e semilavorati nel nucleo industriale di Bazzano (AQ) è a comunicare che in data odierna, alle h. 16:30 sono stati spenti l'abbattitore e i forni per fermo attività.*”

**VISTI:**

- l'art.21-quinquies. (Revoca del provvedimento),1° comma , della L. n. 241/1990 e s.m.i. che dispone:  
“1. *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. ....*”;
- l'art 29-decies, comma 9, della Parte Seconda - Titolo III-Bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. che dispone:  
“9. *In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*  
a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*  
b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*  
c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*  
d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.*”;

**PRESO ATTO** degli esiti del controllo effettuato da ARTA di cui alla richiamata nota Prot. n. 57228/2020, acquisita in atti al Prot. n. RA/450054 del 17/12/2020, da cui emerge:

- la permanenza di criticità sulle emissioni convogliate e le violazioni delle prescrizioni del titolo autorizzativo per la mancata realizzazione delle migliorie e l'omesso controllo degli scarichi con la frequenza prevista dal PMC, che integrano il mancato rispetto di prescrizioni autorizzative:
- che il "sito produttivo in oggetto è stato chiuso dopo fallimento il 24/07/2020 Framiva Metalli e ora c'è il Curatore Giovanni Cremona", come comunicato da Codesta Ditta ad Arta Abruzzo il 30/11/2020;

**EVIDENZIATO** che il punto 19 del provvedimento di Autorizzazione integrata Ambientale n. DPC025/235 del 29/11/2017 – volturato con AIA n DPOC025/157 del 02/05/2019 - stabilisce:  
*"Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, da luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006",*

**TENUTO CONTO** dell'obbligo in capo al Gestore di dover fornire all'Autorità competente tutte le informazioni e comunicazioni del caso circa lo stato di attività dello stabilimento in oggetto;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l'art 29-decies, comma 9, della Parte Seconda - Titolo III-Bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i;
- la L. n 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 8 e 21-quinquies;
- il provvedimento AIA n. DPC025/235 del 29/11/2017;
- il provvedimento AIA n DPC025/55 del 13/02/2018;
- il provvedimento AIA n DPOC025/157 del 02/05/2019;

**DIFFIDA**

ai sensi dell'art 29-decies, comma 9 lett.a, della Parte Seconda - Titolo III-Bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la Ditta **AL.TEK. S.r.l.**, nella persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, per l'installazione sita in L'Aquila frazione Bazzano via dell'Industria s.n.c., ad adempiere alle seguenti prescrizioni:

- 1) immediata adozione di ogni qualsivoglia adempimento necessario ad assicurare la tutela ambientale del sito dello Stabilimento di Bazzano;
- 2) astensione da qualsivoglia attività che integri violazioni del provvedimento di A.I.A. n. DPC025/235 del 29/11/2017 – volturato con successive provvedimento n. DPC025/157 del 02/05/2019;
- 3) far consentire al Distretto ARTA di effettuare un sopralluogo presso lo Stabilimento di Bazzano per l'effettuazione dei controlli, comunicando e concordando con ARTA e mettendo per conoscenza questa A.C., la data in cui è possibile svolgere il sopralluogo;
- 4) fornire tutte le informazioni utili in ordine all'attuale situazione dello stabilimento sito in L'Aquila frazione Bazzano via dell'Industria s.n.c., ed, in particolare, **comunicare se è confermata o venuta meno la condizione in virtù della quale, a seguito della richiamata istanza di volturazione del 16/04/2019, con provvedimento AIA n DPOC025/157 del 02/05/2019, la Ditta AL.TEK. S.r.l. è subentrata nella titolarità del provvedimento Autorizzazione integrata Ambientale – AIA n. DPC025/235 del 29/11/2017 – titolare FRAMIVA METALLI S.r.l.;**
- 5) l'eventuale riattivazione del ciclo produttivo, la cui intenzione andrà comunicata all'A.C. con almeno 30 giorni di anticipo, potrà avvenire solo a seguito dell'attuazione di tutti gli interventi necessari alla rimozione delle criticità sulle emissioni convogliate e della avvenuta realizzazione delle migliorie, nonché alla rimozione di tutte le non conformità di cui alla richiamata Relazione ARTA Prot. n. 57228/2020;

## STABILISCE

in 30 gg il termine entro il quale la Ditta AL.TEK. S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dovrà provvedere a comunicare le azioni intraprese al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al presente atto nonché per assicurare la tutela ambientale del sito,

## COMUNICA

alla Ditta AL.TEK. S.r.l. che, in caso di inosservanza delle prescrizioni e/o di mancata presentazione entro 30 gg della documentazione/informazioni richieste, sarà avviato il procedimento di revoca del provvedimento di Autorizzazione integrata Ambientale n. DPC025/235 del 29/11/2017 – volturato con AIA n DPOC025/157 del 02/05/2019, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9 lett.c, della Parte Seconda - Titolo III-Bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 19 del provvedimento AIA n. DPC025/235 del 29/11/2017.

Si comunica, infine, che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 263 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020; Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020; Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale e Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19 (Coronavirus) del 19/11/2020, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC: [dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

<u>Unità organizzativa a cui è assegnato il Procedimento</u>	<b>Dipartimento Territorio-Ambiente</b> DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Ufficio A.I.A.
<u>Nominativo del Responsabile del Procedimento</u>	<b>Ing. Salvatore Corroppo</b> mail: <a href="mailto:salvatore.corroppo@regione.abruzzo.it">salvatore.corroppo@regione.abruzzo.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it">dpc025@pec.regione.abruzzo.it</a>
<u>Nominativo e recapiti del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia</u>	<b>Arch. Pierpaolo Pescara</b> Tel.: 0862/364585 mail: <a href="mailto:pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it">pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it">dpc@pec.regione.abruzzo.it</a>

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

### ALLEGATI:

Allegato 1 - provvedimento AIA n DPC025/157 del 02/05/2019

Allegato 2 – Relazione ARTA Prot. n. 57228/2020

L'ESTENSORE  
(Ing. Claudio TONTODONATI)  
*f.to elettronicamente*

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO  
(Dott. Vincenzo COLONNA)  
*f.to elettronicamente*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Salvatore CORROPPOLO)  
*f.to digitalmente*



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA

UFFICIO QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO

OGGETTO: *Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. –  
Rif.: Autorizzazione Integrata Ambientale DPC025/235 del 29/11/2017;*

*Voltura dalla Ditta Ala Alluminio L'Aquila S.r.l. alla Al.Tek S.r.l.*

***Sede impianto:*** *Nucleo Industriale di Bazzano, L'Aquila [AQ]*

***Attività svolta:*** *Produzione di coil alluminio e semilavorati*

***Codice IPPC: 2.5 b)*** *– Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

**VISTA** la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** la DGR 469 del 24/06/15 avente all'oggetto *"Individuazione dell'Autorità Competente ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali – modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/2009"*;

**RICHIAMATA** la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**RICHIAMATO** altresì, il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante le *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di autocertificazione;

**VISTA** l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DPC025/235 del 29/11/2017 [e successivamente Volturata con DPC025/55 del 13/02/2018] dalla Ditta **Ala Alluminio L’Aquila S.r.l.**, con Sede Legale in Via dell’Industria S.n.c., 67100 L’Aquila [AQ], **C.F. 01977040664**, per l’esercizio delle categorie di attività industriali di cui all’oggetto, facenti parte dell’Impianto di Produzione di coil alluminio e semilavorati ubicato in Località Nucleo Industriale di Bazzano, L’Aquila [AQ];

**VISTA** la nota pervenuta a questo Servizio in data 22/01/2018, prot. 0123177/19 del 23/04/2019 con la quale la ditta **Ala Alluminio L’Aquila S.r.l.**, con Sede Legale in Via dell’Industria S.n.c., 67100 L’Aquila [AQ], **C.F. 01977040664** chiedeva, la *voltura a favore della Al.Tek S.r.l.*, con Sede Legale in Via Emilio Caldara n. 38, 20122 Milano [MI], **C.F. 10673930961** dell’**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con DPC025/235 del 29/11/2017 [e successivamente Volturata con DPC025/55 del 13/02/2018];

**VISTA** altresì la documentazione presentata ivi inclusa dichiarazione di accettazione della Voltura da parte della ditta **Al.Tek. S.r.l.**;

**RITENUTO** per quanto sopra descritto, di procedersi alla voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DPC025/235 del 29/11/2017 [e successivamente Volturata con DPC025/55 del 13/02/2018], dalla Ditta **Ala Alluminio L’Aquila S.r.l.**, con Sede Legale in Via dell’Industria S.n.c., 67100 L’Aquila [AQ], **C.F. 01977040664** alla Ditta **Al.Tek S.r.l.**, con Sede Legale in Via Emilio Caldara n. 38, 20122 Milano [MI], **C.F. 10673930961**;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

- 1) Di **VOLTURARE** l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DPC025/235 del 29/11/2017 [già Volturata con DPC025/55 del 13/02/2018], dalla Ditta **Ala Alluminio L’Aquila S.r.l.**, con Sede Legale in Via dell’Industria S.n.c., 67100 L’Aquila [AQ], **C.F. 01977040664** alla Ditta **Al.Tek S.r.l.**, con Sede Legale in Via Emilio Caldara n. 38, 20122 Milano [MI], **C.F. 10673930961**;
- 2) Di confermare tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti contenuti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DPC025/235 del 29/11/2017 e s.m. e i.;

- 3) Che il Responsabile del Procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento, conservata in formato Digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, presso l'Ufficio Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico del *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA* del **Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali** con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- 

L'Estensore

Alioscia Martinelli

[Firmato Elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio

Vincenzo Colonna

[Firmato Elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio

Iris Flacco

[Firmato Digitalmente]

Regione Abruzzo  
Dipartimento Territorio e Ambiente  
Servizio Politica Energetica e Risorse del  
Territorio  
V.le Bovio 425  
65124 Pescara

ALTEK srl  
[amministrazione@pec.alteksrl.it](mailto:amministrazione@pec.alteksrl.it)

Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale ordinario di L'Aquila  
[prot.procura.laquila@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.laquila@giustiziacert.it)

**OGGETTO: Altek Srl – Installazione di L'Aquila. Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/235 del 29/11/2017.**

Con la presente si dà atto che in data **23/11/2020** personale di questo Distretto provinciale ha esperito un sopralluogo presso lo stabilimento produttivo di Bazzano per l'esecuzione di un controllo ordinario ai sensi dell'art. 29 decies comma 3. Al momento del controllo lo stabilimento risultava chiuso e non presidiato (vedi foto allegata).

Rileva al proposito che agli atti d'ufficio risultano:

- La nota della ALTEK srl del 12/05/2020 con la quale si comunicava il nominativo del nuovo Legale rappresentante Sig.ra **CALIOLO ANTONELLA**, nata a Mesagne (BR) il 14/11/67, CF. CLLNNL67S54F152X, domiciliata a Castiglione Torinese (TO) Via Torino 156 CAP 10090 tel 0331-273235, PEC [amministrazione@pec.alteksrl.it](mailto:amministrazione@pec.alteksrl.it) in sostituzione del L.R. uscente Sig. Trupia Pierpaolo;
- La nota della ALTEK srl del 27/7/2020, acquisita al numero 31976 di protocollo di questa Agenzia con la quale si comunicava che *"in data odierna, alle h. 16:30 sono stati spenti l'abbattitore e i forni per fermo attività"*.

Nella impossibilità di accedere all'installazione, si è dapprima tentato, senza esito, di contattare il Gestore degli impianti al recapito indicato (0331-273235) e quindi si è invitata la ditta a fornire "con estrema urgenza il nominativo di un referente e relativo recapito telefonico". La Ditta in riscontro ha riferito che **"il sito produttivo in oggetto è stato chiuso dopo fallimento il 24/07/2020 Framiva Metalli ed ora c'è il Curatore Giovanni Cremona"**.



Su ulteriore invito a "fornire con la massima urgenza il recapito telefonico della Sig.ra Caliolò anticipando l'intenzione di voler effettuare in data 09/12/2020 una verifica documentale in videoconferenza finalizzata ad accertare il corretto e pieno adempimento delle prescrizioni impartite ed acquisire documentazione" non si è ricevuto riscontro (vedasi copia e-mail).

Per quanto sopra si segnala l'impossibilità all'esecuzione del controllo programmato in relazione:

- a) al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) alla regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) alla verifica che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.


Con riferimento agli autocontrolli relativi al 2019 agli atti risulta la nota acquisita al numero di protocollo 19773 del 12/5/2020 di questa Agenzia con la quale è stato trasmesso il report annuale 2020 e relativi autocontrolli (scarichi idrici, emissioni e rumore) ovvero entro i termini di cui all'art. 15 del titolo autorizzativo.

Dall'esame della relazione annuale si evince quanto segue:

- Rumore: il gestore ha effettuato il collaudo acustico dell'impianto, giusta valutazione di impatto acustico datata 4/2/2019 ed a firma del tecnico competente Augusto Ionvenitti;
- Emissioni in atmosfera: risultano effettuati gli autocontrolli previsti per il 2019 ad eccezione di quelli sui camini E7, E7bis ed E11 che il gestore indica come inattivi. Per le emissioni E4, E4bis, E6 ed E6bis il gestore ha comunicato in data 20/05/2020 il superamento della portata e del Monossido di Carbonio, criticità già rilevata dall'Agenzia in occasione del precedente controllo ordinario **i cui esiti sono già stati a suo tempo trasmessi all'AG**. Causa emergenza COVID e interruzione attività non è stato possibile ripetere gli accertamenti;
- Scarichi idrici: nonostante il PMC non preveda il controllo degli scarichi SF1 e SF2 in quanto acque nere, questi sono stati caratterizzati sia nel 2018 che nel 2019. Nel merito delle acque di pioggia lo scarico SF4 ed SF3 sono stati entrambi controllati con frequenza annuale nonostante la frequenza di autocontrollo per lo scarico SF3 fosse semestrale;
- Migliorie: la ditta ha segnalato di non aver ancora dato avvio alla realizzazione di alcune migliorie previste nell'Elaborato tecnico descrittivo e specificatamente:
  - o l'impianto di trattamento di prima pioggia, che doveva essere completato entro 2 anni dal rilascio del titolo;
  - o il sistema di allerta in caso di attivazione del bypass di emergenza del camino E1 che doveva essere completato entro 12 mesi dal rilascio del titolo;
- Acque sotterranee: il Gestore ha effettuato il monitoraggio della sola acqua dei pozzi in quanto il piezometro risulta secco. Dai risultati analitici non si evincono criticità;
- Rifiuti: il Gestore ha caratterizzato i rifiuti prodotti;
- Manutenzioni: Dal rapporto si evince la mancata manutenzione per il 2019 dei forni di trattamento termico.
- Consumi e indici di produzione: essendo il 2019 il primo anno completo in cui gli impianti sono stati attivi non è possibile analizzare compiutamente i trend di produzione.



All. 1: Fascicolo fotografico, riprese del 23/11/2020 Stabilimento ALTEK srl.



L'opificio è chiuso, non ci sono maestranze e la posta non viene ritirata.



Tanto si comunica significando che salvo diverso avviso, in mancanza di interlocutore, le attività di controllo sulla installazione vengono sospese.

Considerate l'incertezza sulla corretta gestione degli impianti dovuta allo stato di fallimento segnalato dalla ALTEK srl, la permanenza di criticità sulle emissioni convogliate e la sussistenza di violazioni delle prescrizioni del titolo autorizzativo, **si ritiene che al caso di specie debbano trovare applicazione le disposizioni dell'art. 19 dell'A.I.A.**

Si segnala, inoltre, che la mancata realizzazione delle migliorie e l'omesso controllo degli scarichi con la frequenza prevista dal PMC integrano il mancato rispetto di prescrizioni autorizzative, violazione prevista all'articolo quattordicesimo comma 2 del TUA cui consegue l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Ai fini della notifica formale si chiede conferma dell'identità e recapito del Trasgressore e dell'obbligato in solido.

Si resta attesa di conoscere le determinazioni di codesta A.C. –


Con la presente, infine, si richiamano gli obblighi in capo al gestore in caso di definitiva cessazione dell'attività di comunicazione e di predisposizione di un piano di indagini ambientali.

*Si allega:*

- Il report degli autocontrolli 2019;
- copia delle e-mail intercorse con la ALTEK srl;
- fascicolo fotografico.


**Il Collaboratore Tecnico**

Ing. Antonella Troiani



**Il Responsabile UO**

Dott. Carlo Bellina Agostinone



**Il Direttore del Distretto**

Dott.ssa Virginia Lena

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

